

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017

(così come integrato dall'art. 26 del D.Lgs. 105/18)

Allegato "A" ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

FeAS – Fraternità e Amicizia Sociale - ODV

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

"FeAS – Fraternità e Amicizia Sociale ODV", con sede legale nel Comune di San Giuseppe Jato. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNTS)

L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e opera senza scopo di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo..

L'associazione potrà aprire sedi secondarie e/o uffici operativi con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione che ha durata illimitata opera nell'ambito territoriale della Regione Siciliana.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione vuole promuovere un volontariato diffuso nel territorio e mira a coinvolgere le diverse generazioni in una armoniosa alleanza con un agire fraterno ed amichevole.

L'Associazione è laica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività, la gratuità delle cariche associative, e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di utilità sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari e degli associati proponendosi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni così come previste all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 117/2017 ;

b) interventi e prestazioni sanitarie così come previste all'art. 5 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 117/2017 ;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni così come previste all'art. 5 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 117/2017 ;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale così come previste all'art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 117/2017

- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso così come previste all'art. 5 comma 1 lettera k) del D.Lgs. 117/2017 ;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa così come previste all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 117/2017 ;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche così come previste all'art. 5 comma 1 lettera t) del D.Lgs. 117/2017 ;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale così come previste all'art. 5 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 117/2017 ;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata così come previste all'art. 5 comma 1 lettera v) del D.Lgs. 117/2017 ;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 così come previste all'art. 5 comma 1 lettera w) del D.Lgs. 117/2017 ;
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata così come previste all'art. 5 comma 1 lettera z) del D.Lgs. 117/2017 .

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

a) Attività educative

L'Associazione favorisce e promuove progetti educativi individualizzati, sostegno scolastico e attività educative, ricreative e socializzanti di gruppo per minori e fasce deboli, con particolare riferimento alle situazioni di bisogno e di difficoltà in cui versano le loro famiglie, altresì promuovendo e perseguendo costantemente una reale integrazione, stante la presenza di minori stranieri di diversa etnia, anche attraverso la collaborazione con associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, movimenti e imprese.

b) Servizi di supporto sanitari e assistenziali

Promuovere la diffusione di ogni informazione giudicata utile in ambito socio-sanitario e di tutela ambientale potenziando il coinvolgimento del cittadino sulla Cittadinanza responsabile e la tutela della salute come bene comune integrato all'ambiente, alla cultura, all'inclusione sociale nell'economia per lo sviluppo umano integrale.

Promuovere il sostegno di nuclei particolarmente in difficoltà, anche attraverso la distribuzione di materiale sanitario nonché prestito di ausili, nel rispetto delle norme vigenti.

Le attività assistenziali e gli interventi sanitari si svolgono sia presso il domicilio degli assistiti che presso le sedi dell'associazione.

Partecipare ai tavoli tematici istituiti presso i Distretti Sanitari ed i Distretti Socio-Sanitari ed ai Comitati di Partecipazione presso le case di Comunità ed alle connesse attività di co-programmazione e di co-progettazione.

Sussidiare le istituzioni sanitarie nella erogazioni dei servizi (Openday itineranti ecc.) fornendo una partnership solidale che trasformi i cittadini da semplici utenti del servizio sanitario a protagonisti attivi del welfare territoriale.

c) Attività culturali, aggregative e laboratori per famiglie, attività per inclusione lavorativa e sociale

Promuovere , sostenere e realizzare, con riferimento a tutte le fasce di età attività e progetti in ambito musicale, sportivo, teatrale e di arti visive, danza, educazione all'ambiente ed attività aggregative ludiche

per favorire uno sviluppo integrale della persona, secondo tutti i suoi diversi aspetti, favorendo la crescita delle capacità espressive e relazionali.

Promuovere l'invecchiamento attivo.

Promuovere, sostenere e realizzare tutte quelle misure, azioni ed iniziative atte a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità e più in generale delle persone comunque fragili nei diversi aspetti umani

(Fisico, Clinico, Psicologico, Emotivo, Cognitivo, Funzionale, Sociale, Relazionale, Legale, Tutelare, Economico)

Offrire alle famiglie seguite la possibilità di partecipare a incontri culturali e a momenti significativi di convivenza e di festa, anche pubblici, con gli educatori e i volontari dell'associazione e altre famiglie del territorio, al fine di facilitare il formarsi di legami duraturi e stabili tra soggetti di culture e condizioni sociali diverse e per innescare meccanismi di reciprocità e mutuo aiuto.

d) Realizzazione e promozione di incontri, seminari, convegni, studi, ricerche e pubblicazioni;

Curare la redazione e l'edizione di pubblicazioni e notiziari relativamente ad indagini, ricerche, studi, bibliografie, convegni e seminari e ogni altro evento o lavoro inerente allo scopo sociale, sia in forma di stampa che tramite i canali web.

e) Attività complementari e ausiliare connesse al raggiungimento dello scopo sociale;

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti le persone fisiche che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto ed ai suoi Regolamenti. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che ad essa aderiscono, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso ;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono in-trasmissibili e non rivalutabili.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo .
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione solitamente rivolgendosi al Consiglio Direttivo o al Presidente con richiesta scritta , con possibilità di ottenerne copia con costi a suo carico.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - g) Attività "diverse" secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. così come previste e disciplinate all'articolo 2.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nonché il bilancio preventivo, e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Per il socio minorenni il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Il Presidente se lo ritiene necessario può nominare un segretario tra i componenti l'Assemblea per redigere il verbale.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione può essere inviata agli associati tramite:
 - Lettera Raccomandata.
 - Posta elettronica certificata.
 - Email ordinaria purché sia confermata la ricezione o sia utilizzato un sistema di tracciamento ed inviata all'indirizzo comunicato dal socio.
 - Messaggistica istantanea, tramite gruppi ufficiali dell'associazione o messaggi diretti, previa verifica di ricezione e lettura.

L'avviso inoltrato con 8 giorni di anticipo deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (o la piattaforma telematica in caso di riunione a distanza) la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
 - b) definisce le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- e) nomina e revoca l'organo di controllo, quando previsto;
- f) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri, quando previsto;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- k) delibera sugli eventuali contributi straordinari;
- l) delibera sull'esclusione dei soci;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n) delibera sui ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- o) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art.10- Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 11- Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del medesimo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione medesima; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea e discute ed approva le attività specifiche;
- b) redige e predispose i bilanci da presentare all'Assemblea, nonché il bilancio preventivo;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni sia di soci che di volontari;
- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci e/o dei volontari;
- e) delibera le quote sociali annue per gli associati e sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari;
- f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dallo Statuto;
- g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- h) delibera l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
- i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci e volontari, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

11. La convocazione può essere inviata ai componenti il Consiglio Direttivo tramite:

Lettera Raccomandata.

Posta elettronica certificata.

Email ordinaria purché sia confermata la ricezione o sia utilizzato un sistema di tracciamento ed inviata all'indirizzo comunicato dal socio.

- Messaggistica istantanea, tramite gruppi ufficiali dell'associazione o messaggi diretti, previa verifica di ricezione e lettura.

L'avviso inoltrato con 5 giorni di anticipo deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (o la piattaforma telematica in caso di riunione a distanza) la data e l'ora. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dei componenti che partecipano e votano.

13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario che viene designato dal Presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali per conto dell'Associazione; può gestire la liquidità, effettuare pagamenti, sottoscrivere contratti bancari e operare sui conti bancari e postali; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 13 Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 14 - Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati, i volontari o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce con regolamento apposito gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina i membri ed uno o più coordinatori.

Art. 15- Libri sociali

15.1 L'Associazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, cura la tenuta dei seguenti libri

1. a) il libro dei Soci;
2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. d) il registro dei volontari

5. e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.

15.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

15.3 I libri sociali obbligatori possono essere tenuti in formato cartaceo e/o digitale, garantendo l'immodificabilità, l'autenticità e la corretta conservazione a norma di legge. È consentita la sottoscrizione dei verbali mediante firma digitale o elettronica qualificata da parte dei soggetti obbligati."

Art. 16 - Il Volontario

È volontario la persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione o di terzi tramite l'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ai sensi dell'art. 17 del CTS.

- **Gratuità – Rimborsi spese**

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei casi consentiti, e nei limiti previsti dall'art. 17, comma 4, CTS.

- **Assicurazione e registro dei volontari**

I volontari sono iscritti in apposito **Registro dei volontari** e sono assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

- **Diritti dei volontari**

I volontari hanno diritto di:

- svolgere l'attività in condizioni di sicurezza e tutela;
- ricevere adeguata formazione, informazione e supporto;

- **Doveri dei volontari**

I volontari sono tenuti a:

- svolgere l'attività con diligenza, correttezza e responsabilità;
- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e le indicazioni del Consiglio Direttivo o dei responsabili delle attività;
- osservare gli obblighi di riservatezza e di tutela dei dati personali;
- mantenere un comportamento corretto, leale e rispettoso nei confronti dell'Associazione, degli altri volontari e dei destinatari delle attività;
- utilizzare correttamente beni e attrezzature dell'Associazione.

Art. 17– Distinzione tra socio e volontario

1. La qualifica di socio è distinta e autonoma rispetto a quella di volontario, ai sensi del Codice del Terzo Settore.
2. Il socio non è automaticamente volontario e il volontario non è automaticamente socio.
3. Il socio che intenda svolgere attività di volontariato deve presentare specifica richiesta ed essere iscritto nel Registro dei volontari.

Art. 18 - Criteri di ammissione dei volontari

1. Possono essere ammessi a svolgere attività di volontariato coloro che:
 - condividono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
 - possiedono i requisiti di onorabilità e affidabilità morale coerenti con le attività svolte;
 - dichiarano di operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti;
 - non intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo o altri rapporti di natura patrimoniale incompatibili con la qualifica di volontario, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'ammissione del volontario avviene su domanda scritta dell'interessato ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuta la sussistenza dei requisiti e l'idoneità rispetto alle attività associative.
3. L'ammissione comporta l'iscrizione nel Registro dei volontari non occasionali e l'attivazione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Perdita della qualifica di volontario ed esclusione

1. La qualifica di volontario si perde per:
 - rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 16;
 - comportamento gravemente contrario alle finalità dell'Associazione o ai doveri di cui al presente Statuto;
 - violazione delle norme di legge, dello Statuto o dei regolamenti interni.
2. L'esclusione del volontario è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa contestazione scritta degli addebiti e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Il provvedimento di esclusione è comunicato all'interessato per iscritto o per email

Art. 20 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 21 Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica per anni 3 e sono rieleggibili fino a 3 volte consecutive.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 22 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Palermo

Art. 23 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Art. 24 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia

San Giuseppe Jato lì 09/04/2026

Ragusa Vito

Messina Katia

Basile Rosa

Maniaci Angelo

Simonetta Giuseppe

Simonetta Vincenzo

Lo Manto Giuseppina